Proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione ad accordare un aiuto finanziario alla Grecia finalizzato ad attenuare l'onere rappresentato dagli interessi sui prestiti concessi dalla BEI per la ricostruzione della regione devastata dal terremoto del settembre 1999

(2001/C 62 E/05)

COM(2000) 632 def. — 2000/0255(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'11 ottobre 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Gli abitanti di alcune aree della Grecia sono stati gravemente colpiti dai terremoti del settembre 1999 e necessitano quindi di essere aiutati a neutralizzare le ripercussioni negative prodotte da tale disastro sul loro benessere economico e sociale.

(2) L'area colpita da tali terremoti abbraccia l'intera regione dell'Attica, interessando in particolare i sobborghi più poveri a occidente e a nord-ovest di Atene.

(3) È necessario adottare misure per far fronte con rapidità ed efficacia a questa eccezionale situazione.

(4) La Banca europea per gli investimenti è in grado, attingendo alle proprie risorse, di concedere prestiti al fine di conseguire tale obiettivo.

(5) È necessario accordare un aiuto finanziario allo Stato greco per attenuare l'onere rappresentato dagli interessi su tali prestiti.

(6) Tale aiuto dovrebbe essere a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

(7) Il trattato non prevede, per l'adozione delle misure in questione, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo

La Comunità concede allo Stato greco un aiuto finanziario di 2 milioni di euro finalizzato ad attenuare l'onere rappresentato dagli interessi sui prestiti ottenuti dalla Banca europea per gli investimenti (in appresso «la BEI») per la ricostruzione della regione dell'Attica colpita dal terremoto del settembre 1999.

Articolo 2

Condizioni

1. La Commissione è abilitata ad accordare tale aiuto finanziario in una rata nel 2000, alle condizioni che fisserà. La Commissione è autorizzata a utilizzare gli ulteriori aumenti della corrispondente voce di bilancio per la prosecuzione di tali misure volte ad alleviare l'onere rappresentato dagli interessi sui prestiti concessi dalla BEI allo scopo definito al paragrafo 2.

2. Tutti i fondi ottenuti dallo Stato greco nel quadro della presente decisione devono essere utilizzati esclusivamente per attenuare l'onere rappresentato dagli interessi sui prestiti BEI finalizzati alla sostituzione, alla ristrutturazione e alla ricostruzione di fabbricati, infrastrutture e impianti industriali (incluse le piccole e medie imprese) nella regione dell'Attica colpita dal terremoto del settembre 1999.